

PROTOCOLLO DI INTESA

REGIONE TOSCANA

UPI Toscana

UNCEM Toscana

ANCI Toscana

per la semplificazione della governance dello sviluppo rurale

Vista la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) che ripartisce le funzioni amministrative in agricoltura tra funzioni esercitate dalla Regione e funzioni delegate alle Province, ai comuni singoli o associati e alle Comunità montane;

Vista la legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal D.lgs. 143/1997) che effettua un'attribuzione alle Province e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura – ARTEA);

Visto il protocollo di intesa sulla razionalizzazione della programmazione locale sullo sviluppo rurale, approvato con la delibera della Giunta Regionale del 30 agosto 2010 n. .778, in cui è ritenuto opportuno promuovere una semplificazione delle modalità di programmazione dei fondi per lo sviluppo rurale assegnati a Province, Comunità montane ed Unioni di Comuni;

Richiamata la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001 con la quale è stata confermata l'impostazione del riparto di funzioni tra la Regione e gli enti locali, stabilendo all'art. 118 della Costituzione che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per ragioni di carattere unitario, siano conferite alle Province sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Considerato che, sulla base del quadro normativo sopra riportato, il panorama dei soggetti preposti all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e degli altri settori dello sviluppo rurale è rappresentato da una *governance* multilivello in cui più soggetti istituzionali sono titolari di competenze che spesso si intrecciano e si integrano a vicenda, dato che oltre agli enti locali territoriali operano anche altri soggetti pubblici e in alcuni casi anche pubblico/privati o addirittura totalmente privati; in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative in questione sono : gli Enti locali, ARTEA, i Centri di assistenza agricola (CAA), i Gruppi di azione locale (GAL);

Preso atto che questo sistema di governance multilivello opera anche nella gestione degli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo rurale, quali il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana e il Piano Regionale Agricolo e Forestale;

Valutato il ruolo cardine svolto da ARTEA, non solo quale organismo pagatore degli aiuti comunitari e soggetto erogatore degli aiuti regionali, ma anche gestore dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della l.r. 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e del relativo sistema informativo;

Visto l'articolo 11 della l.r. 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) che istituisce la dichiarazione unica aziendale (DUA) e prevede che per i procedimenti di richiesta di aiuti comunitari e regionali, nonché per gli investimenti siano attivati tramite la DUA e per ulteriori procedimenti affidati con norma regionale;

Considerato che la Regione Toscana è impegnata, in attuazione del PRS 2011 – 2012 a rafforzare le azioni di semplificazione, anche al fine di uniformare sul territorio gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

Visto l'articolo 3 del d.l. 70/2011 che prevede che “Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.”;

Considerato che la Provincia di Firenze, ARTEA e Regione Toscana stanno collaborando alla realizzazione del progetto “Sistema di rating amministrativo”, approvato con decreto n. 5902 del 09/12/2010, mettendo a disposizione le rispettive risorse informative necessarie allo sviluppo del progetto;

Ritenuto necessario intervenire nel sistema della governance delle politiche di sviluppo rurale, intese come l'insieme delle politiche che incidono sui territori rurali (agricole, forestali, agroalimentari, di diversificazione, venatorie ecc.) per omogeneizzare l'applicazione delle politiche regionali e introdurre strumenti di semplificazione e razionalizzazione, al fine di fornire risposte più rapide e certe alle esigenze degli operatori del mondo rurale;

Visto l'articolo 2 dello statuto di UPI Toscana;

Visto l'articolo 2 dello statuto di UNCEM Toscana;

Visto l'articolo 3 dello statuto di ANCI Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

la Regione Toscana

rappresentata da.....

UPI Toscana

rappresentata da.....

UNCEM Toscana

rappresentata da.....

ANCI Toscana

rappresentata da.....

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana stipulano la presente Intesa al fine di individuare strumenti per la semplificazione della governance delle politiche di sviluppo rurale.
2. UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana danno atto di aver condiviso con le Amministrazioni che rappresentano i contenuti della presente Intesa e assicurano il rispetto della stessa anche da parte delle suddette amministrazioni.

Art. 2

Standardizzazione delle procedure attivate tramite la DUA

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana si impegnano per assicurare su tutto il territorio regionale la standardizzazione delle procedure amministrative relative alle politiche di sviluppo rurale.
2. A tal fine i soggetti di cui sopra concordano sulla necessità di definire congiuntamente appositi manuali per la standardizzazione dei procedimenti amministrativi attivati tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della l.r. 45/2007, anche tenendo conto dei risultati dell'attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA).
3. Nei manuali sono dettagliate le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, la documentazione da richiedere agli interessati e le attività da svolgere, individuando per ogni fase il soggetto responsabile.

Art. 3

Informazioni agli utenti

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana riconoscono nella diffusione delle informazioni relative alle opportunità offerte dalle politiche di sviluppo rurale una funzione strategica per aumentare la trasparenza e migliorare il rapporto con gli utenti.
2. L'organizzazione dell'attività di diffusione delle informazioni agli utenti deve essere attuata in una logica di sussidiarietà e adeguatezza.
3. Un primo ambito di sperimentazione è costituito dalle informazioni da fornire agli operatori che vogliono effettuare investimenti o, più in generale, intraprendere percorsi di sviluppo imprenditoriale; per svolgere questo compito vengono individuati come soggetti più adeguati gli stessi impegnati nella positiva esperienza della programmazione unica a livello provinciale nell'ambito dei piani locali di sviluppo rurale di cui alla DGR 778/2010.
4. Per le attività di propria competenza la Regione Toscana si impegna a fornire, avvalendosi della collaborazione di ARTEA e nel rispetto delle relative procedure informatiche, il supporto informativo necessario ai soggetti preposti alla diffusione delle informazioni agli utenti.

Art. 4
Controlli integrati

1. La Regione Toscana, in particolare attraverso ARTEA, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana collaborano per favorire un sistema per la gestione dell'attività di controllo, che consenta: a) di organizzare i dati dei controlli in loco effettuati nelle aziende toscane; b) di effettuare le analisi di rischio e l'estrazione dei campioni dei soggetti da sottoporre a verifica; c) di analizzare i dati che scaturiscono da tale attività ispettiva, anche al fine di sperimentare e testare modelli di determinazione dell'affidabilità amministrativa delle stesse imprese (cd. "rating amministrativo").
2. La Regione, tramite ARTEA si impegna a costituire un archivio informatico dei controlli svolti presso ciascuna impresa, denominato Registro Unico dei Controlli (RUC), da implementarsi nel Sistema Informativo di ARTEA.
3. Tutti i soggetti firmatari della presente Intesa si impegnano a mettere a disposizione le informazioni e la relativa documentazione dei controlli che non siano già presenti nel sistema informativo ARTEA, con particolare riferimento ai seguenti settori: agricolo, forestale, caccia, vincolo idrogeologico, ambiente in materia di smaltimento rifiuti, spandimento fanghi, reflui zootecnici, pozzi idrici, attingimento da corsi d'acqua superficiali, invasi idrici, agriturismo, etc. I soggetti preposti al controllo sono tenuti alla consultazione dell'archivio e alla presa d'atto delle informazioni ivi contenute prima dell'effettuazione di controlli presso l'impresa;
4. La creazione del RUC non prevede per gli Enti alcun onere finanziario aggiuntivo, dato che il trasferimento dei dati avverrà tramite procedure automatizzate, con cadenza temporale a seconda della tipologia di controllo.
5. La Regione Toscana, attraverso ARTEA si impegna nella prima fase di popolamento del RUC ad inserire i dati dei controlli in loco presenti nel Sistema Informativo di ARTEA.
6. I dati dei controlli inseriti nel RUC sono a decorrere dall'1 gennaio 2010; è facoltativo per ogni Ente trasferire dati sui controlli antecedenti tale data.
7. Al fine di agevolare gli EE.LL. in tale attività, UPI, UNCEM e ANCI designano nella Provincia di Firenze l'Ente capofila per garantire uniformità delle procedure informatiche avente le seguenti funzioni:
 - fornire assistenza e supporto metodologico e tecnico anche a distanza;
 - progettare e curare l'implementazione di specifici applicativi informatici, con particolare riferimento alle attività di cui al comma 1.
8. La Regione Toscana incarica ARTEA di provvedere alla stipula di una convenzione con l'Ente capofila al fine di individuare le specifiche tecniche relative alle attività di cui al precedente paragrafo.
9. La Regione Toscana si impegna a promuovere, anche tramite ARTEA, l'uso del RUC anche da parte dei soggetti pubblici operanti in materia di controlli sulla base della normativa nazionale e regionale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ICQ, INPS, CFS, ASL, ARPAT, ecc.).

Art. 5
Gestione associata di funzioni

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana riconoscono nella gestione associata delle funzioni amministrative uno strumento utile per consentire il raggiungimento di un sufficiente livello di adeguatezza degli uffici e la razionalizzazione delle attività degli enti preposti, evitando così che ogni ente debba attivare autonomamente dei procedimenti anche per pochissime domande.
2. La Regione Toscana si impegna a favorire nei propri atti di programmazione la gestione associata delle funzioni, garantendo modalità informative adeguate per assicurare la trasparenza nell'individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 6
Sistema informativo di ARTEA

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana riconoscono il sistema informativo gestito da ARTEA come strumento indispensabile per l'efficace gestione della governance dello sviluppo rurale.
2. La Regione Toscana si impegna a migliorare l'accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo di ARTEA da parte dei firmatari della presente Intesa. A questo fine:
 - a) viene facilitato l'uso delle informazioni per l'analisi delle imprese in fase di programmazione, di istruttoria o di controllo, permettendo ai firmatari della presente Intesa l'accesso al "sistema informativo direzionale dello sviluppo rurale" (cosiddetto cruscotto di governo), attualmente in fase di implementazione da parte della Regione Toscana, che include un interscambio con il sistema informativo di ARTEA;
 - b) sono effettuati specifici incontri tecnici per l'individuazione di ulteriori informazioni, rispetto a quelle già contenute nel cruscotto di governo, che possono essere oggetto di interesse; negli stessi incontri saranno concordate le relative modalità di interscambio con ARTEA;
 - c) viene sperimentata la modalità di utilizzo del sistema informativo direzionale che consenta di poter lavorare in locale e "off-line", con lo scopo di utilizzare al meglio i dati.

Art. 7
Formazione e aggiornamento

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana individuano nel personale impegnato nelle politiche per lo sviluppo rurale una risorsa fondamentale del sistema e sottolineano la necessità di azioni di informazione, aggiornamento continuo e formazione.
2. La Regione Toscana si impegna ad organizzare percorsi di informazione e aggiornamento, utilizzando fondi comunitari, attraverso azioni che abbiano i seguenti obiettivi:
 - a) fornire un supporto metodologico e tecnico, in particolare sull'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 6;
 - b) garantire uniformità, nell'ambito della pubblica amministrazione, delle procedure e delle fonti informative (relativamente ai rapporti con gli utenti) e messa in rete di corrette prassi metodologiche a favore dei tecnici, pubblici e privati;
 - c) avviare la costituzione di una comunità di pratiche relativa all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale in Toscana, mirata alla creazione di una rete permanente di contatti e di esperienze.

Art. 8
Gruppo di coordinamento sulle politiche rurali

1. La Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana ed ANCI Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione, si impegnano ad affrontare congiuntamente le principali problematiche derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, mediante l'istituzionalizzazione di un Gruppo tecnico di coordinamento sulle politiche rurali.
2. Il Gruppo tecnico di coordinamento si riunisce periodicamente ed è presieduto dal responsabile dell'Area di coordinamento Sviluppo rurale della Regione Toscana o da un suo delegato. Gli esiti delle riunioni hanno opportuna divulgazione.
3. Il Gruppo tecnico di coordinamento svolge anche funzioni di monitoraggio della presente Intesa.